



N° 01/2005

# **DIREZIONE GENERALE** PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

# IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamenta la pronuncia di compatibilità ambientale:

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale:

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione:

VISTI i D.P.C.M. 2 ottobre 1995 e 8 marzo 2002 - pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 1995 e nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2002 - concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni:



VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la istanza, del 4 maggio 2005, con la quale la ENDESA ITALIA S.p.A. - con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157 - ha chiesto, a seguito della valutazione dell'impatto ambientale conclusa con esito favorevole di cui al DEC/DSA/2005/00404 del 26 aprile 2005, l'autorizzazione ad istallare ed esercire (per un periodo massimo di 500 ore/anno per ciascun turbogas e un periodo massimo di 11 ore/giorno cumulative) due turbogas, alimentati a gasolio, della potenza elettrica di circa 40 MW ciascuno e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 110 MW ciascuno, da ubicare nell'esistente centrale termoelettrica di Fiume Santo nel Comune di Sassari;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 13 maggio 2005, n.8363, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.17 del DPR n.203/88 nonché dal comma 2 dell'art.3 del DPR n.53/98 nonché del d.lgs. n.59/05;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Sassari, rispettivamente, in data 25 maggio 2005 e 23 giugno 2005, previa osservanza delle prescrizioni in esso riportate;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire anche i pareri dai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute, il 5 luglio 2005 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 15 luglio 2005;

VISTO il resoconto verbale della riunione della predetta Conferenza tenuta in data 15 luglio 2005, trasmesso il 20 luglio 2005, via fax, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

CONSIDERATO che il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

1

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora emanato le norme di attuazione dello Statuto, attuative delle disposizioni di cui agli artt.29 e 31 del decreto legislativo suindicato;

## DECRETA

#### Art. 1

La ENDESA ITALIA S.p.A. - con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157 - è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ad istallare ed esercire (per un periodo massimo di 500 ore/anno per ciascun turbogas e un periodo massimo di 11 ore/giorno cumulative) due turbogas, alimentati a gasolio, della potenza elettrica di circa 40 MW ciascuno e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 110 MW ciascuno, da ubicare nell'esistente centrale termoelettrica di Fiume Santo nel Comune di Sassari.

#### Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui al DEC/DSA/2005/00404 del 26 aprile 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (con l'integrazione, al punto 5. di pag.15, della misurazione anche degli idrocarburi incombusti, come richiesto dal Ministero della Salute), nonché le prescrizioni del parere Regione Autonoma della Sardegna del 25 maggio 2005 prot.n.16338, che fanno parte integrante del presente decreto.

### Art. 3

L'impianto dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il termine del 1° ottobre 2005, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Sassari e al Presidio Multizonale di Prevenzione territorialmente competente.

Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Entro sei mesi dalla effettiva data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, II 2 2 LUG. 2005

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Roma, 2.2. LUS. 2005

L FUNZIONARIO

IL DIRETTORE GENERALE prof. Sergio Garribba